

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA

Committenza:

Il Comune di Codigoro, i Comuni di Argenta, Comacchio, Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, l'AUSL di Ferrara, il Comune di Ferrara per l'accreditamento dei posti richiesti per il distretto di Ferrara Centro Nord e il Comune di Cento per l'accreditamento dei posti richiesti per il distretto di Ferrara Ovest

E

Soggetto Produttore:

C.I.D.A.S. (COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETÀ) SOC. COOP. A R.L.
SOCIALE ONLUS

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO
TRANSITORIAMENTE
COMPLESSO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER PERSONE CON DISABILITÀ
"PARCO LA FIORANA"
SITO IN BANDO di ARGENTA, VIA OCA CAMPAZZO N. 1**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di Codigoro, sita in piazza Matteotti n. 60,
con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Codigoro, C.F. 00339040388 con sede legale in Codigoro, piazza Matteotti n. 60, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in ottemperanza alla vigente convenzione che individua il Comune di Codigoro soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del distretto socio sanitario Sud Est (provincia di Ferrara) alla concessione dell'accreditamento, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente
- Il Comune di Argenta, C.F. 00315410381 con sede legale in Argenta, piazza Garibaldi n. 1, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;
- Il Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 con sede legale in Comacchio, piazza Folegatti n. 15, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;
- Il Comune di Lagosanto, C.F. 00370530388 con sede legale in Lagosanto, piazza I Maggio n. 1, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;
- Il Comune di Goro, C.F. 82000830388 con sede legale in Goro, piazza Alighieri n. 19, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;
- Il Comune di Massa Fiscaglia, C.F. 00352570386 con sede legale in Massa Fiscaglia, piazza Garibaldi n. 1, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____

_____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– Il Comune di Mesola, C.F. 82001930385 con sede legale in Mesola, viale Roma n. 2, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– Il Comune di Migliaro, C.F. 00344970389 con sede legale in Migliaro, Piazza XXV Aprile n. 8, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– Il Comune di Migliarino, C.F. 82000850386, con sede legale in Migliarino, Piazza della Repubblica n. 1, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– Il Comune di Ostellato, C.F. 00142430388 con sede legale in Ostellato, Piazza della Repubblica n. 1, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– Il Comune di Portomaggiore, C.F. 00292080389 con sede legale in Portomaggiore, Piazza Umberto I, n. 5, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____, in qualità di soggetto committente;

– L'Azienda USL di Ferrara, C.F. 01295960387, con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, rappresentata dal Dott. _____, Direttore del Distretto Sud-Est, C.F. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, su delega del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ai sensi della deliberazione n. _____ del _____, in qualità di soggetto committente;

Il Comune di Ferrara, C.F. 00297110389 con sede legale in Ferrara, Piazza Municipale n. 2, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____ in qualità di soggetto committente per i soli posti riservati al proprio distretto;

L'Azienda USL di Ferrara, C.F. 01295960387 con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, rappresentata dal Dott. _____, Direttore del Distretto Centro-Nord, C.F. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, su delega del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ai sensi della deliberazione n. _____ del _____ in qualità di soggetto committente per i soli posti riservati al proprio distretto;

Il Comune di Cento, C.F. 00152130381 con sede legale in Cento, via Marcello Provenzali n. 15, rappresentato dal Dott. _____, C.F. _____, Dirigente del Settore _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____ in qualità di soggetto committente per i soli posti riservati al proprio distretto;

L'Azienda USL di Ferrara, C.F. 01295960387 con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, rappresentata dal Dr. _____, Direttore del Distretto Ovest, C.F. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, su delega del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ai sensi della deliberazione n. _____ del _____ in qualità di soggetto committente per i soli posti riservati al proprio distretto;

E

C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) Società Cooperativa a r. l. in sigla CIDAS e Residence Service, C.F. 00463980383, con sede legale in Copparo, via Vezio Bertoni n. 19 rappresentata legalmente da _____, C.F. _____ in qualità di _____,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, 2 marzo 2010, n. 2023 "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili";
- la circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale 13.09.2010, n.1.336 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio".

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del 18/10/2007 hanno individuato il Comune di Codigoro quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- Il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 e il relativo documento di programmazione dei servizi e delle strutture per anziani e disabili approvato in vista dell'accreditamento (DGR n. 514/2009) dal Comitato di Distretto in data 14 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, per ultime quelle approvate in data 14 aprile 2011 dal Comitato stesso hanno identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, tra cui quello relativo al servizio di cui trattasi (Complesso residenziale socio-sanitario per persone con disabilità Parco La Fiorana) individuato in:
 - n. 7 posti riservati a persone con disabilità residenti nei Comuni del Distretto Sud Est;
 - n. 9 posti riservati a persone con disabilità residenti nei Comuni del Distretto Centro Nord;
 - n. 3 posti riservati a persone con disabilità residenti nei Comuni del Distretto Ovest.
- Il Complesso residenziale socio-sanitario per disabili con sede a Bando di Argenta (FE) in via Oca Campazzo n. 1, tel. n. 0532/855005 è autorizzato al funzionamento n. 49 posti autorizzati in base ai seguenti provvedimenti:
 - delibera n. 1369 del 30.07.1999 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, per l'autorizzazione dei Centri Socio Riabilitativi per disabili "Dalia" (n. 9 posti letto autorizzati), "Ex Dalia" (oggi denominata "Ninfea") (n. 12 posti letto autorizzati) e "Fucsia" (n. 8 posti letto autorizzati);
 - determinazione dirigenziale n. 76 del 18/07/2001 del Comune di Argenta, per l'autorizzazione dei Centro Socio Riabilitativi per disabili "Camelia" (n. 12 posti letto autorizzati) e "Begonia" (n. 8 posti letto autorizzati);confermati con determina dirigenziale n. 19 del 27/01/2011 del Comune di Argenta (FE).
- L'immobile sede del Complesso residenziale socio-sanitario per disabili con sede a Bando di Argenta (FE) in via Oca Campazzo n. 1 è di proprietà della Società locatrice "Residence Città di Ferrara Srl" controllata dalla locataria Cooperativa CIDAS.

Visti:

- la proposta di accreditamento transitorio presentata in data 29/10/2010 e assunta a Prot. N. 21962 e la successiva autocertificazione integrativa presentata in data 29/12/2010, e assunta a Prot. N. 26538, da C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS, soggetto produttore del servizio oggetto del presente contratto, e la relativa documentazione allegata costituita da:
 - Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;
 - Relazione tecnico-gestionale.
- l'atto di concessione dell'accreditamento, rilasciato con determinazione del dirigente responsabile dei servizi sociali del Comune di Codigoro n. 94 del 28/02/2011 a C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili

Assistenza Solidarietà) Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS per il servizio oggetto del presente contratto con scadenza 31.12.2013 e successiva determinazione n. 309 del 03/06/2011;

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 1336/2010" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda - il giorno 13/04/2011.

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" (allegato 1) parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza del Distretto Ferrara Sud Est:

Comune di Codigoro

Servizio Affari Sociali, con sede in Codigoro, piazza Matteotti n. 60, in qualità di soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto socio sanitario Sud Est (provincia di Ferrara) alla concessione dell'accREDITAMENTO.

Referente operativo: Dott. _____, dirigente responsabile del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____);

_____, funzionario del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____);

_____, funzionario del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____) - comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Azienda USL di Ferrara

U.O. Socio – Sanitaria del Distretto Sud Est Dipartimento _____, con sede in Codigoro, via Cavallotti 347;

Referente operativo: Dott. _____, Direttore U.O. _____ del Distretto Sud Est (tel. 0533/_____ – e-mail: _____);

per la committenza Distretto Ferrara Centro Nord

Comune di Ferrara, Servizio _____, con sede in _____, _____, in qualità di soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto socio sanitario Centro Nord (provincia di Ferrara) alla concessione dell'accREDITAMENTO.

Referente operativo:

Dott. _____, dirigente responsabile _____ -- (tel. _____ – _____);

Indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ferrara _____

Azienda USL di Ferrara, U.O. _____ del Distretto Centro Nord Dipartimento _____, con sede in _____, _____

Referente operativo: Dr. _____, Direttore U.O. _____ del Distretto Centro Nord (tel. _____ – e-mail: _____);

per la committenza Distretto Ferrara Ovest

Comune di Cento, Servizio _____, con sede in _____, _____, in qualità di soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto socio sanitario Ovest (provincia di Ferrara) alla concessione dell'accREDITAMENTO.

Referente operativo:

Dott. _____, dirigente responsabile _____ -- (tel. _____ - e-mail _____);

Indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cento: _____

Azienda USL di Ferrara, U.O. _____ del Distretto Ovest Dipartimento _____, con sede in _____;

Referente operativo: Dr. _____, Direttore U.O. _____ del Distretto Ovest (tel. _____ - e-mail: _____);

- per il soggetto produttore:

C.I.D.A.S. Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS, con sede in Copparo, via Vezio Bertoni n. 19.

Referente operativo: Sig. _____, Responsabile di Settore pro tempore (tel. 0532/ _____ - e-mail _____)

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento dei recapiti telefonici e telematici.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Complesso residenziale socio-sanitario per persone con disabilità "Parco la Fiorana", sito in via Oca Campazzo n.1 Bando di Argenta e costituito di n. 5 Centri Socio-Riabilitativi residenziali denominati Dalia, Ninfea, Fucsia, Camelia e Begonia, nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio di detto servizio per:

- n. 7 posti letto per il Distretto Sud Est;
- n. 9 posti letto per il Distretto Centro Nord;
- n. 3 posti letto per Distretto Ovest.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredimento transitorio (allegato 2) e del Programma di adeguamento gestionale (allegato 3), quali parti integranti e sostanziali.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente contratto ha durata a far data dal 1° ottobre 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 30 settembre 2011 continuano ad essere applicati i rapporti contrattuali in essere.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore realizzerà il servizio accreditato assicurando le prestazioni come indicato nella Relazione tecnico-gestionale presentata nella proposta di accreditamento e allegata al presente contratto, specificando che:

- esse non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;

- sono da assicurare in maniera omogenea a tutti gli utenti dell'ambito distrettuale.
2. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1° ottobre 2011, nella seguente misura:
 - n. 7 posti letto per il Distretto Sud Est;
 - n. 9 posti letto per il Distretto Centro Nord;
 - n. 3 posti letto per Distretto Ovest.
 3. Ai fini di potenziare l'offerta dei servizi e assicurare la continuità e unitarietà della gestione il soggetto produttore potrà utilizzare i posti autorizzati (ex DGR 564/2000) e non accreditati eventualmente disponibili (per i quali non si applicherà il sistema di remunerazione tariffario di cui alla DGR. 219/2010).
 4. Il soggetto gestore, per favorire la autonomia e l'indipendenza della persona disabile, nonché per sostenere la capacità di cura ed accoglienza da parte delle famiglie, su richiesta della committenza, dovrà garantire l'accoglienza residenziale straordinaria per i fine settimana e/o altri periodi particolari, per casi di particolare bisogno relativi agli ospiti del Centro Socio Riabilitativo Diurno "Le Rose", in continuità con la prassi vigente, sui posti disponibili. La remunerazione di tale accoglienza residenziale straordinaria avverrà in base alla valutazione degli ospiti e in base alle giornate di effettiva presenza.
 5. La retribuzione tariffaria si applicherà solo per i posti effettivamente occupati. Per i posti accreditati e non occupati non è previsto alcun rimborso.
 6. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni della programmazione distrettuale che modifichino il volume di attività del servizio accreditato.
 7. La Committenza si impegna a rivedere il presente contratto di servizio qualora l'occupazione dei posti accreditati durante la vigenza del contratto sia inferiore di oltre il venti per cento dei posti accreditati.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità del servizio sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
 - dal Programma di adeguamento gestionale e dalla relazione tecnico-gestionale;
 - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.
2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, ed in accordo con l'Azienda USL di Ferrara, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
3. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:
 - o modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
 - o modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
 - o modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
 - o indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.
4. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, eventualmente anche sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Sud Est delle zone sociali di Codigoro e Portomaggiore e dall'Unità Operativa Socio-Sanitaria del Distretto Sud Est, su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.
Per gli ospiti provenienti dai territori dei Distretti Centro Nord e Ovest, l'ammissione avverrà a cura dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di provenienza.
I servizi socio-sanitari provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.
2. I criteri di valutazione delle domande di ingresso terranno prioritariamente conto di:
 - livello assistenziale compatibile con le possibilità di accoglienza del Centro;
 - diritto di scelta della famiglia, da motivarsi comunque adeguatamente.
3. Dei criteri di cui al punto precedente dovrà essere data chiara indicazione nella carta dei servizi.
4. La documentazione per l'ammissione comprenderà:
 - valutazione multidimensionale;
 - certificazione di non autosufficienza;

- interventi sanitari, riabilitativi, specialistici, socio-assistenziali ed educativi eventualmente già attivati in famiglia o in strutture precedentemente frequentate;
 - interventi da effettuarsi, fuori della struttura, mirati a potenziare le opportunità socio-riabilitative dell'utente e proposte dai servizi sociali e/o sanitari.
5. Le parti si impegnano inoltre a definire, di comune intesa, un protocollo operativo per inserimenti conseguenti a situazioni d'emergenza.
6. Per gli ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente rilevanti tali da richiedere interventi ad alta intensità assistenziale, deve essere predisposto uno specifico documento in cui, anche in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI, deve essere indicata la maggiorazione di costo rispetto al livello completo sino ad un massimo del 35%, in relazione alla effettiva maggiore presenza di attività e di personale assistenziale ed educativo.
7. Il soggetto produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.
8. L'Unità di Valutazione Multidimensionale effettuerà gli accertamenti, di norma prima dell'ingresso dell'ospite al servizio e inoltre classificherà l'ospite/utente utilizzando i criteri indicati nella determina del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023.
- La valutazione da parte dell' UVM degli ospiti del Complesso Parco la Fiorana rappresenta la seguente situazione:

Valutazione del bisogno assistenziale dell'ospite						
	A problemi fisici e/o di comportamento di particolare gravità	B disabilità completa	C disabilità severa	D disabilità moderata	E Disabilità lieve	TOTALE
POSTI LETTO DISTRETTO SUD EST	3 (di cui 1 liv. B + 20%; 1 liv. B + 30%; 1 liv. B + 35%)	2	1	1	0	7
POSTI LETTO DISTRETTO CENTRO NORD	0	6	0	1	2	9
POSTI LETTO DISTRETTO OVEST	0	1	2	0	0	3
TOTALE	3	9	3	2	2	19

9. La stessa UVM effettua la valutazione di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni dell'ospite.

ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire:
- la consulenza specialistica sanitaria utilizzando in via prioritaria i servizi ambulatoriali ed i presidi attraverso percorsi preferenziali e garantendo per alcune specialità la prestazione all'interno del Centro Socio-riabilitativo Residenziale;
 - eventuale partecipazione degli operatori del Centro a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati nel territorio per i servizi di competenza.
2. Relativamente al punto 4 dell'allegato 1) della DGR 1336/2010 rispetto alla fornitura delle prestazioni sanitarie quali l'assistenza infermieristica e l'assistenza riabilitativa, con relativa formazione e aggiornamento degli operatori e fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto personale infermieristico e riabilitativo, in quanto tali prestazioni non sono comprese nel costo di riferimento per la tipologia del servizio, si conviene che vengano assicurate dal soggetto produttore nella misura seguente:
- assistenza infermieristica: n. 76,00 ore settimanali
 - assistenza riabilitativa: n. 9,00 ore settimanali

Tali prestazioni potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione compatibilmente con il bisogno dell'ospite secondo quanto concordato dai servizi invianti e l'ente gestore.

3. Le ore di assistenza infermieristica e riabilitativa riportate nel comma precedente sono riconosciute in base all'attività esistente e saranno rivalutate entro l'anno da un'apposita commissione tecnica dell'Az.USL.

4. Per gli utenti non residenti nel territorio del distretto sud est l'assistenza sanitaria e riabilitativa dovrà essere rimborsata dal distretto di riferimento.

Art. 8 - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Gli interventi infermieristici e riabilitativi di cui all'articolo precedente verranno rimborsati dall'Azienda U.S.L., Unità Operativa Socio-sanitaria Distretto Sud Est, per la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata facendo riferimento agli importi di spesa indicati nella circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle Prestazioni sanitarie nella Rete dei Servizi per Anziani".

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal produttore verrà liquidato dall'AUSL entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del produttore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto di servizio, ai sensi della DGR 1336/2010 è assicurata attraverso:

- a) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale.

2. Il costo di riferimento di cui al comma precedente lettere a) e b) è a carico rispettivamente del FRNA per una percentuale pari al 80% e dell'utente/servizio sociale comunale per il restante 20%. All'interno della quota utente/comune è da ricomprendersi il contributo a carico degli utenti, determinato nei modi previsti dalle rispettive regolamentazioni comunali.

9.1 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- ☐ del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- ☐ dalla valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. Il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023.

3. Il costo di riferimento regionale, e conseguentemente la quota a carico del FRNA, la quota a carico dei Comuni ed, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di validità dell'accreditamento transitorio, sarà aggiornata annualmente.

9.2 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni

tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita.

9.3 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DEGLI OSPITI

1. Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del fabbisogno assistenziale ed educativo degli ospiti del centro socio-riabilitativo residenziale per disabili e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
2. La valutazione viene effettuata con lo strumento tecnico, approvato con determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023, ovvero successive modificazioni regionali.
3. L'aggiornamento della valutazione individuale è da garantirsi in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.
4. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.

9.4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa sulla base del costo di riferimento regionale per il servizio e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti, nonché della valorizzazione degli elementi di flessibilità in aumento o in diminuzione, è la seguente:

Livelli assistenziali	Costo di riferimento regionale ex DGR.1336/10	Totale numero ospiti	Di cui N. ospiti Distretto Sud Est	Di cui N. ospiti Distretto Centro Nord	Di cui N. ospiti Distretto Ovest	Tariffa come risultante da valutazione della degli elementi di flessibilità
LIV. A (Liv. B + 35%)	€ 217,35	1	1	0	0	€ 219,46
Liv. A (Liv.B + 30%)	€ 209,30	1	1	0	0	€ 211,34
LIV. A (Liv. B + 20%)	€ 193,20	1	1	0	0	€ 195,08
Liv. B completo	€ 161,00	9	2	6	1	€ 162,57
Liv. C severo	€ 128,00	3	1	0	2	€ 129,57
Liv. D moderato	€ 99,50	2	1	1	0	€ 101,07
Liv. E (Liv. D - 20%) lieve	79,60	2	0	2	0	€ 81,17

In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenze motivate (causate da ricoveri ospedalieri, da malattia dell'ospite documentate da certificazione medica, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore del servizio accreditato), le Parti concordano che il soggetto produttore deve provvedere a comunicare l'assenza al Servizio Sociale inviante.

In caso di assenza non programmata, la comunicazione va effettuata dopo 5 giorni consecutivi di assenza.

In caso di assenza programmata la comunicazione del numero dei giorni di assenza previsti va effettuata tempestivamente.

In ogni caso, il soggetto produttore prevede il versamento di una quota della retta a carico dell'utente/Comune pari all' 80% della retta giornaliera ed il riconoscimento dell' 80% della quota a carico del FRNA, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi e, comunque, fino al ricevimento dell'esito della valutazione della situazione dell'utente da parte del Servizio Sociale inviante.

Le assenze programmate per periodi di vacanza anche superiori a 30 giorni consecutivi saranno rimborsate secondo le percentuali sopra riportate, previa comunicazione da parte del soggetto produttore al Servizio Sociale inviante.

Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi, su esplicita richiesta dell'UVM, nel caso di frequenza di attività diurne (CSRD, laboratorio protetto, ecc.) da parte di utenti frequentanti il Complesso "Parco la Fiorana", le tariffe determinate al presente articolo, sono ridotte del 30%.

L'importo della tariffa è inclusivo di IVA.

2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del soggetto produttore, previo riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge da concludersi entro il medesimo termine.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La determinazione della quota individuale di contribuzione è per il servizio di cui trattasi è la seguente:

- per il Distretto Sud Est contribuzione dell'utenza pari a euro 21 al giorno come deciso in sede di Comitato di Distretto il 21/07/2011

Le quote di contribuzione degli utenti residenti nei Comuni di altri Distretti fanno riferimento ai criteri individuati dalle amministrazioni competenti.

4. Nel caso che l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

5. Come indicato nella DGR. 1336/2010: "Nella definizione della partecipazione alla spesa a carico degli utenti, le linee di indirizzo del Comitato di distretto (del Comune singolo o dell'Unione dei Comuni) dovranno attenersi alle norme vigenti ed in particolare a quanto indicato all'art 49 della L.R. 24 del 2009 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 11 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dai Comuni e dal FRNA, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti oltre alla tariffa giornaliera così come determinata ai sensi dell'art. 9.4 del presente contratto, ad eccezione di prestazioni eccedenti quelle programmate e richieste dall'utente medesimo;
- la tariffa è giornaliera non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota di tariffa a carico dei Comuni, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione compresi.

2. I Comuni o per essi i loro delegati provvederanno fino al 31/12/2011 e il soggetto produttore dal 01/01/2012 alla riscossione delle quote di partecipazione alla spesa da parte dell'utente determinata ai sensi dell'art. 10 del presente contratto, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla quota di contribuzione così come determinata ai sensi dell'art. 10 del presente contratto, ad eccezione di prestazioni eccedenti quelle programmate e richieste dall'utente medesimo;
- la quota di contribuzione è giornaliera non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota di contribuzione viene riconosciuta dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione compresi;
- in caso di mantenimento del posto, si prevede il versamento di una quota della retta a carico dell'utente pari all' 80%, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi;
- deve essere garantito il rilascio, ai sensi della normativa vigente, in un tempo congruo per consentire al cittadino la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle eventuali spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione

vigente.

- eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente

3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, si prevederanno le forme di riscossione più comuni.

4. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione si dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

5. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Ogni soggetto committente applica fino al 31/12/2011 le proprie procedure per il recupero dei crediti.

6. A partire dal 01/01/2012 il Soggetto Produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

7. Il percorso per la riscossione delle quote di contribuzione descritto nei commi precedente ha validità per gli utenti del Distretto Sud Est mentre si rimanda a specifici accordi per utenti di altri distretti.

8. A partire dal 01/01/2012, all'utente moroso, il Soggetto Produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali.

Art. 12 - INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. N. 231 del 09/10/2002 e ss. mm. ed ii.

Art. 13 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Relativamente alle ipotesi ammissibili di interruzione del servizio da parte del Soggetto gestore, si stabilisce quanto segue:

- Le ipotesi di interruzione ammissibili sono:
 - manutenzione sede del servizio;
 - disinfestazione dei locali.

L'interruzione dovrà essere sempre subordinata al preventivo assenso da parte della Committenza (autorizzazione preventiva).

L'autorizzazione preventiva è rilasciata dal Comune ove ha sede il servizio con contestuale comunicazione al Soggetto istituzionalmente competente per il rilascio del provvedimento di accreditamento.

- La durata dell'interruzione deve essere preceduta da un accordo fra Committenza e Soggetto gestore accreditato caso per caso;
- Le attività complementari e sostitutive necessarie a supplire alla sospensione del servizio stesso devono essere garantite dal Soggetto gestore accreditato in modo da arrecare il minor disagio possibile all'utenza;
- l'interruzione del servizio deve essere preannunciata alla Committenza con almeno 30 giorni di anticipo obbligatoriamente in forma scritta; solo successivamente all'autorizzazione preventiva da

parte della Committenza, con almeno 15 giorni di anticipo, verrà data comunicazione di tale interruzione all'utenza o ai loro famigliari obbligatoriamente in forma scritta.

5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

6. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss. mm. ed ii., nonché i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 14 – RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Art. 15 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.

2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti;
- richiesta dei committenti al soggetto produttore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

4. I referenti operativi del monitoraggio per la Committenza sono:

Dott. _____, dirigente responsabile del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____);

Sig. _____, funzionario del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____)

Sig. _____, funzionario del Servizio _____ (tel. 0533/_____ – e-mail _____); comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Dott. _____, Direttore U.O. _____ del Distretto Sud Est – Azienda USL Dipartimento _____ (tel. 0533/_____ – e-mail: _____).

ART. 16 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente contratto, il soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento, in rappresentanza della

committenza, provvederà ad inviare una diffida, a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, contenente la contestazione dell'inadempienza e la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo prescritto.

3. Qualora le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. L'avvio del procedimento di accertamento potrà avvenire anche a seguito di specifica segnalazione da parte dell'utenza o dei famigliari della stessa presso il Comune ove ha sede il servizio o da parte dei soggetti firmatari del presente contratto, i quali provvederanno a darne comunicazione al soggetto istituzionalmente competente di cui al comma 2 per il seguito di competenza.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

6. L'inadempimento del produttore può comportare, a seconda della gravità, la sospensione della controprestazione a suo favore, a norma dell'art. 1460 c.c., o la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c.

7. Per le infrazioni di lieve entità, di seguito elencate, al gestore verrà comminata una penale variabile, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 2.000,00, il cui ammontare sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio della committenza:

- interruzione ammissibile del servizio senza autorizzazione preventiva da parte della Committenza non dovuta a cause di forza maggiore o caso fortuito;
- inadempienze negli interventi di messa in sicurezza, pulizia ed igiene della struttura e degli impianti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e organizzazione del lavoro ivi compreso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato, la mancata sostituzione del personale assente e la mancata attuazione del piano di formazione del personale;
- mancata manutenzione ordinaria della struttura, dell'attrezzatura e dei beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio effettivo per l'utenza;
- inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e della normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia Romagna;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste per la gestione del servizio con particolare riferimento all'assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite.

8. La penale verrà senz'altro applicata se, entro il termine assegnato, il concessionario non fornisce alcuna giustificazione ovvero fornisce giustificazioni non congrue in merito alle inadempienze contestate;

9. Qualora il soggetto produttore dimostrasse la causa di forza maggiore o il caso fortuito non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore, non verrà applicata alcuna sanzione.

10. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la committenza si rivarrà trattenendo la penale, comprensiva degli eventuali interessi maturati, sul corrispettivo della prima fattura utile.

11. La comminazione delle penali non pregiudica, in ogni caso, l'azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno arrecato.

12. Nel caso di inadempienze più gravi o di inadempienze lievi ma reiterate, il contratto di servizio sarà risolto unilateralmente, con motivato provvedimento, dal soggetto istituzionale competente.

13. Sono considerate gravi inadempienze le fattispecie di seguito elencate ai soli fini esemplificativi:

- a) inadempimento di obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;
- b) perdita di alcuno dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;
- c) perdita della capacità tecnica, economica e finanziaria che possano incidere sull'affidabilità del soggetto produttore o che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;
- d) perdita o sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;
- e) grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;
- f) grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;
- g) grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli *standard* di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento;
- h) eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicato il servizio.

14. Ai fini della risoluzione anticipata, la committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa, da inviarsi con un termine di preavviso di 30 giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di

particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto o con termini di preavviso inferiori.

15. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla committenza o da terzi.

Art. 17 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. Il Produttore può recedere dal rapporto nel caso di occupazione di posti accreditati al di sotto della soglia minima del 75 per cento per oltre 60 giorni per causa non imputabile al Produttore medesimo, fatti salvi i casi di mantenimento del posto ai sensi del presente contratto.

3. Quando si verificano i presupposti per la revoca a norma dei precedenti commi 1 e 2 e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitate unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

4. E' comunque facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze della committenza, ovvero su proposta del gestore; ogni eventuale variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art. 18 - RISORSE GESTIONALI

1. Il soggetto gestore è titolare, o mette a disposizione tutti i fattori produttivi necessari per la realizzazione del servizio, in quanto non esistono fattori produttivi o contributi generalizzati alla gestione, messi a disposizione o erogati da parte del soggetto pubblico.

Art. 19 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 200,00 (Euro duecento/00).

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Art. 20 - ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

Art. 21 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per

le proprie attività istituzionali. Si richiede, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, che il Soggetto gestore accreditato comunichi alla Committenza il suo responsabile del trattamento dei dati personali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

Art. 23 - NORME FINALI

1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Codigoro, data _____

FIRME DEI COMMITTENTI E DEI PRODUTTORI

Committenza

Dr. _____, Direttore del Distretto Sud-Est per l'Azienda USL

Dott. _____, Dirigente del Comune di Argenta

Dott. _____, Dirigente del Comune di Codigoro

Dott. _____, Dirigente del Comune di Comacchio

Dott. _____, Dirigente del Comune di Goro

Dott. _____, Dirigente del Comune di Lagosanto

Dott. _____, Dirigente del Comune di Massafiscaglia

Dott. _____, Dirigente del Comune di Mesola

Dott. _____, Dirigente del Comune di Migliaro

Dott. _____, Dirigente del Comune di Migliarino

Dott. _____, Dirigente del Comune di Ostellato

Dott. _____, Dirigente del Comune di Portomaggiore

Committenza Distretto Ferrara Centro Nord

Dott. _____, Dirigente del Comune di Ferrara

Dr. _____, Direttore del Distretto Centro Nord per l'Azienda USL di Ferrara

Committenza Distretto Ferrara Ovest

Dott. _____, Dirigente del Comune di Cento

Dr. _____, Direttore del Distretto Ovest per l'Azienda USL di Ferrara

Soggetto Produttore

Dott. _____, _____ Legale Rappresentante della Cooperativa CIDAS

ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato n.1 - GLOSSARIO

Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè:

- il Comitato di Distretto se i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale;
- il Comitato di Distretto se il territorio distrettuale coincide con quello di un unico Comune;
- la Giunta dell'Unione dei Comuni o la Giunta della Comunità Montana, se questi Enti hanno la stessa dimensione territoriale del distretto e se i Comuni che la compongono hanno delegato all'Ente le funzioni in materia sociosanitaria e sociale;

Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in Istituzione competente)

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accreditamento, e cioè:

- il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del T.U. Dlgs 267/2000;
- una delle forme associative, costituite per l'ambito distrettuale e dotate di personalità giuridica, disciplinate dalla normativa vigente (Esempio Unione dei Comuni, Comunità Montana, ...);
- il Comune, qualora il territorio comunale coincida con l'ambito distrettuale.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;
- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accreditamento, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento)

E' la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL e – se delegate – dalle ASP che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione).

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni, AUSL e – se delegate – le ASP.

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, attraverso una forma associativa, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accreditamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal gestore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui – entro la scadenza dell'accreditamento transitorio – si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal

Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.

Allegato n. 2 - Atto di accreditamento: determinazione N. 94 del 28/02/2011 e successiva determinazione n. 309 del 03/06/2011

Allegato n. 3 - Programma di adeguamento gestionale e allegati tecnici

Allegato n. 4 schema di calcolo costo del servizio